

C. — UN LIBRO DEL POST

SOPRA LO SVILUPPO DEL DIRITTO DI FAMIGLIA (1)

Note di etnografia comparata del Socio dott. G. A. COLINI.

L'Etnologia comparata non lascia più alcun dubbio che presso tutte le popolazioni del mondo la prima forma di organizzazione sociale e il più antico diritto sono stati l'organizzazione ed il diritto delle genti, fondati sopra i vincoli di famiglia, la parentela ed il matrimonio. In conformità di ciò, le più vecchie aggregazioni sociali erano gruppi di parenti, che si garantivano reciprocamente la vita ed i beni, provvedevano insieme al loro mantenimento, ed avevano un patrimonio comune. In questa fase di sviluppo della società il diritto famigliare comprendeva ogni altro ramo del diritto, ed aveva un'importanza corrispondente alla posizione che vi occupava la famiglia.

L'organizzazione ed il diritto delle genti appartengono per le nazioni dell'Europa alla più remota antichità, e soltanto presso gli Slavi meridionali sono giunti fino al nostro secolo, ma in altre parti del mondo fioriscono ancora presso un gran numero di popolazioni che si trovano sopra il grado medio di civiltà, e nell'Asia orientale, nella Cina e nel Giappone, formano anche ora la base dell'intero ordinamento politico. In questa condizione di cose la etnografia offre un materiale abbondante, che rende possibile studiarne particolarmente i caratteri, ed esaminare le istituzioni ed i costumi giuridici che vi si collegano.

L'A. fino dai suoi primi lavori ha ripetutamente insistito sulla importanza del diritto delle genti per la storia universale del diritto, come punto di partenza da cui gradualmente si sviluppa l'ordinamento giuridico e politico delle società più progredite. Molte regole di diritto e molte istituzioni esistenti presso noi hanno le loro radici nelle consuetudini e nelle istituzioni di quel periodo, e sono rimaste perchè cor-

(1) POST A. H., *Studien zur Entwicklungsgeschichte des Familienrechts. — Ein Beitrag zu einer allgemeinen vergleichenden Rechtswissenschaft auf ethnologischer Basis*, Oldenburg und Leipzig, 1890.

rispondono a necessità sociali che ancora reclamano soddisfazione. Già in varie pubblicazioni l'A. ha inoltre studiati i caratteri di tale organizzazione sociale e di tale diritto, il cui esame fu anche l'oggetto speciale di un suo libro (1). Ma, sebbene il presente lavoro tratti quasi esclusivamente il medesimo argomento, e sebbene in genere non sieno sostanzialmente diverse le conclusioni a cui l'A. è giunto, tuttavia il trattato è molto più completo dei precedenti, e lascia poco a desiderare per l'ordine e pel rigore scientifico, mentre pel materiale che serve di base alle induzioni, è un'aggiunta agli altri lavori, non essendo qui ripetuti i fatti già altrove ricordati, ed essendone riportati molti nuovi che sono il risultato di indagini posteriori.

L'A. ha principalmente il merito di avere contribuito fra i primi alla più larga applicazione del metodo comparato alla scienza del diritto, e di avere trattato sistematicamente la giurisprudenza etnologica, mostrandone l'importanza per la storia e per la filosofia del diritto (2). Il seme da lui gettato ha prodotto frutti importanti, specialmente in Olanda ed in Germania, e questo libro deve molto della sua perfezione alle indagini del dott. G. A. Wilken di Leida sopra le popolazioni dell'Arcipelago Malese, e agli studi pubblicati dal Kohler nella *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft* intorno a molti argomenti di giurisprudenza etnologica e di diritto comparato.

Se gli altri libri del dott. Post interessano specialmente gli studiosi del diritto, questo e l'altro sulla giurisprudenza africana hanno per l'etnologo una speciale importanza, perchè mostrano lo stato degli

(1) POST A. H., *Die Geschlechtsgenossenschaft der Urzeit und die Entstehung der Ehe. — Ein Beitrag zu einer allgemeinen vergleichenden Staats- und Rechtswissenschaft*, Oldenburg, 1875.

(2) Oltre le già citate, le altre opere, in cui l'A. ha svolto il suo programma, sono le seguenti: *Einleitung in eine Naturwissenschaft des Rechts*, Oldenburg, 1872; *Der Ursprung des Rechts. — Prolegomena zu einer allgemeinen vergleichenden Rechtswissenschaft*, Oldenburg, 1876; *Die Anfänge des Staats- und Rechtslebens. — Ein Beitrag zu einer allgemeinen vergleichenden Staats- und Rechtsgeschichte*, Oldenburg, 1878; *Bausteine für eine allgemeine Rechtswissenschaft auf vergleichend-ethnologischer Basis*, Oldenburg, 1880; *Die Grundlagen des Rechts und die Grundzüge seiner Entwicklungsgeschichte. — Leitgedanken für den Aufbau einer allgemeinen Rechtswissenschaft auf sociologischer Basis*, Oldenburg, 1884; *Zur Entwicklungsgeschichte der Familie* nei *Deutsche Geographische Blätter*, vol. VII: *Afrikanische Jurisprudenz. — Ethnologisch-juristische Beiträge zur Kenntniss der einheimischen Rechte Afrikas*, Oldenburg und Leipzig, 1887; *Japanisches Familienrecht, nell' Ausland*, 1890, n. 23; *Ueber die Aufgaben einer allgemeinen Rechtswissenschaft*, Oldenburg und Leipzig, 1891.

studî etnologici-giuridici, l'indirizzo da darsi alle ricerche, e il sistema e l'ordine con cui debbono essere condotte. Servono anche di conveniente preparazione per esaminare e comprendere l'ordinamento sociale e giuridico delle popolazioni poco progredite, il cui esame forma l'oggetto principale dell'etnografia. Le loro istituzioni e le norme di diritto differiscono dalle nostre nei caratteri fondamentali, e perciò non conviene valutarle e giudicarle coi nostri criterî, quando se ne vogliano conoscere lo spirito ed il significato. Oltre a ciò è da aggiungere, che uno dei mezzi più potenti di critica è, per lo studioso dell'etnologia, il confronto con quanto fu osservato da persone differenti, presso varie popolazioni, sopra un dato soggetto. Sotto tale aspetto i lavori dell'A. sono della maggiore importanza per la grande quantità dei fatti, che vi si trovano raccolti e classificati.

L'organizzazione ed il diritto delle genti, secondo l'A., sono disugualmente sviluppati nei diversi popoli. Nelle tribù meno progredite si notano solamente scarsi germi di questo ordinamento, mentre in altre gradualmente ha raggiunto il più alto sviluppo. Talora invece vi si sono sovrapposte altre forme di organizzazione, che lo hanno più o meno modificato, ed hanno impedito che raggiungesse le più elevate manifestazioni. Da per tutto però ove s'incontra, mostra gli stessi caratteri fondamentali, e rappresenta un ordinamento sociale e giuridico più antico dell'organizzazione politica, e della forma che il diritto ha raggiunto presso noi.

L'A. crede che nella condizione presente della scienza etnologica non rimanga altro compito allo studioso che raccogliere il materiale, e dare un'illustrazione il più possibilmente completa delle istituzioni, che s'incontrano da per tutto in questa fase dell'organizzazione sociale. Tale programma ha infatti svolto nel lavoro di cui ci occupiamo, esponendo ben classificate le norme differenti, che regolano ciascuna istituzione di questo periodo nelle varie popolazioni, e nei diversi gradi di sviluppo. Finchè non sia stato raccolto un materiale etnografico più abbondante, sembra all'A., che non possa con sicurezza affermarsi il rapporto che vi è fra le istituzioni, nè l'ordine di sviluppo con cui le istituzioni e le loro differenti forme si succedono. Finalmente avverte, che, se qualche soggetto non fu trattato in questo libro di quelli che gli studiosi dell'etnologia e gli storici della civiltà credono di avere abbastanza svolto, ciò è avvenuto, perchè nutre poca fiducia nella durata delle ipotesi proposte.

Tale riserva vale forse a spiegare, perchè non vi si faccia menzione, nè della *couvade*, nè della parentela per classi, di cui l'A. si era

occupato nelle pubblicazioni precedenti (1). Dopo gli studi del Fison, dell'Howitt, del Tylor e del Bernhöft (2) è fuori di dubbio, che, come aveva dimostrato il Morgan (3), il sistema classificativo di parentela nelle sue varie forme è straordinariamente esteso presso le popolazioni del mondo, e che inoltre si collega con un'organizzazione molto primitiva della società. In tale stato delle cose a me sembra che il dott. Post, omettendo di farne menzione, abbia lasciato una grande lacuna in questo libro.

L'A. nella prefazione tratta la questione del metodo, sulla quale recentemente anche il Tylor ha richiamato l'attenzione degli studiosi con la già citata monografia. I fatti giuridici possono classificarsi secondo le popolazioni alle quali si riferiscono, o secondo la materia. Lo studio per popoli, essendo l'esposizione dell'intero ordinamento giuridico delle singole popolazioni, mostra gli istituti che ordinariamente coesistono insieme, e le loro relazioni. Pertanto somministra un concetto più profondo e più completo del diritto. Lo studio per materia invece, essendo una raccolta delle norme che presso le differenti popolazioni della terra regolano i singoli istituti, permette di osservare quali principi abbiano un valore universale e dipendano dall'umana natura, quali debbano la loro origine a condizioni particolari. Pertanto tale studio è, secondo l'A., della maggiore importanza per l'analisi causale dei fenomeni giuridici, e per constatare, mediante una generale comparazione dei costumi dei popoli della terra, entro quali confini si sia estrinsecata la coscienza umana nella formazione del diritto.

(1) Per la *couvade* ved. *Anfänge*, 18: *Bausteine*, I, 352, II, 238. Oltre il Bachofen, il Lubbock, il Giraud-Teulon, il Ploss e il Bastian citati dall'A., ved. il TYLOR, *Sopra un metodo per investigare lo sviluppo delle istituzioni sociali applicato alle leggi del matrimonio e della discendenza*, nell'*Archivio per l'Antropologia e la Etologia*, XIX, 478. Gli studi sopra questo argomento sono stati di recente riassunti dal dott. K. FRIEDICH (Das männliche Wochenbett, nell'*Ausland*, 1890, pag. 801) il quale ha raccolto le diverse opinioni di tutti gli scrittori che ne hanno trattato. Pel sistema classificativo di parentela, vedi: *Geschlechtsgenossenschaft*, 88: *Ursprung*, 41: *Anfänge*, 11: *Bausteine*, I, 84 e 90: *Grundlagen*, 88: *Afrik. Jurisp.*, I, 33.

(2) FISON L. e HOWITT A. W., *Kamilaroi and Kurnai*, 1880; FISON, *The classificatory System of Kinship* nei *Trans. and Proc. R. Soc. Victoria*, X, 154; HOWITT, *On the Organisation of Australian Tribes* nelle *Trans. R. Soc. Victoria*, vol. I, parte II, 128: *The Dieri and other kindred Tribes of Central Australia* nel *Journ. Anthr. Institute*, XX, 42 e 99; TYLOR, *Arch. cit.*, 484; BERNHÖFT F., *Verwandtschaftsnamen und Eheformen der nordamerikanischen Volksstämme. — Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Ehe*, Rostock, 1889; v. p. POST, *Bausteine*, I, 96.

(3) MORGAN L. H., *Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family* nelle *Smithsonian Contributions*, 1871.

L'A. ritiene che la scienza del diritto comparato dovrà giovare in avvenire dell'uno e dell'altro metodo, e che, nello stato presente del suo sviluppo, non si debba ancora abbandonare del tutto lo studio per materia dei fatti sociali. Giustifica per due motivi la preferenza data a quest'ultimo metodo. Le indagini sopra i costumi giuridici dei singoli popoli riescono interessanti solamente quando ci mettono in grado di apprenderne il loro completo ordinamento giuridico. Ma nello stato presente dell'etnografia, a cagione della mancanza del materiale, possiamo per lo più conoscere soltanto una parte delle istituzioni di ciascuna popolazione. In questa condizione di cose, per poter comprendere il significato scientifico di tali frammenti, e per poterli illustrare, è necessario completarne la conoscenza coi costumi analoghi di altri popoli. L'A. però crede che tale ostacolo dovrà scomparire in avvenire, con l'aumento del materiale e con la maggiore conoscenza delle leggi generali dello sviluppo del diritto.

Un'altra più grave difficoltà s'incontra nel determinare, entro quali limiti le tribù ed i *clan* meno progrediti dovranno essere uniti insieme per lo studio, e i criteri coi quali questo aggruppamento dovrà eseguirsi. Le norme generali del diritto sorpassano tutte le classificazioni fondate sui caratteri di razza, sul linguaggio, o sopra la religione. Le stesse divisioni geografiche possono avere importanza solamente per l'esame delle differenze, con cui i principi generali si manifestano. Un sistema generale del diritto, scrive l'A., dovrebbe mostrare per intero non solo le coincidenze etnologiche-giuridiche, ma anche le variazioni che le norme di diritto presentano presso i diversi popoli, affinché siano determinati tutti i punti, da cui l'osservazione scientifica deve prendere le mosse per scoprire le leggi sociali che signoreggiano la vita del diritto nella umanità.

Malgrado ciò, l'A. ammette, che un'esposizione monografica del diritto di famiglia presso tutte le popolazioni della terra sarebbe per la scienza della maggiore importanza. A me sembra che tali conclusioni sieno completamente giuste. Il metodo della classificazione per materia dei fatti sociali e giuridici è stato uno dei più importanti fattori del progresso della scienza del diritto comparato in generale, e della giurisprudenza etnologica in particolare, in quanto ha reso possibile constatare, che le istituzioni sociali nei diversi stadi presentano sostanzialmente gli stessi caratteri presso popolazioni diverse per razza e per linguaggio, ed ha tolto la barriera ritenuta, finora insormontabile, fra le tribù meno progredite e le nazioni più civili, mostrando i punti di coincidenza negli ordinamenti giuridici delle une e delle altre, e facendo

conoscere come quelle rappresentino le prime fasi di uno sviluppo, di cui queste si trovano alla cima.

Dobbiamo inoltre aggiungere, che solamente i risultati conseguiti con questo metodo rendono possibili le ricerche sistematiche sopra le istituzioni dei singoli popoli. Tuttavia è da dubitare, che solo sia sufficiente agli ulteriori progressi della scienza. Infatti è divenuta ora evidente la necessità, che l'organizzazione sociale sia studiata con un metodo, che renda possibile constatare positivamente i rapporti fra le varie istituzioni, e accertare le condizioni sociali in cui ciascuna si è sviluppata e modificata. Se ogni istituto è esaminato separatamente dagli altri, coi quali si collega, e da cui spesso dipende, molte volte è difficile comprendere il valore e il significato delle norme che lo regolano; è sempre poi impossibile conoscere complessivamente i caratteri che presenta l'organizzazione sociale nelle sue varie forme, e in quale stadio della società i singoli istituti e principi di diritto abbiano avuto la loro origine e si siano svolti. In tali condizioni, le indagini sulla genesi e sullo sviluppo delle istituzioni sociali, e sulle cause che hanno prodotto o modificato le regole speciali, procedono incerte e senza guida, e conducono a risultati contraddittori e insostenibili. Simili inconvenienti del metodo nei libri dell'A. sono appena visibili, perchè questi si è dato cura di notare il più delle volte i rapporti fra i differenti istituti, e di essi con l'organizzazione sociale; ma lo studioso per questa parte non è messo in grado di conoscere e giudicare specificatamente i fatti sui quali le sue affermazioni riposano, o almeno i motivi per cui furono accettate. È necessario che le aderenze delle istituzioni sociali sieno provate anche mediante la statistica, come propone il Tylor, affinchè possano servire di base a conclusioni certe e positive. È indubitato che, se il metodo per materia sarà in avvenire usato di preferenza, dovrà subire notevoli modificazioni. Ma questo forse non basta. Il tentativo fatto dallo Spencer di una sociologia descrittiva è riuscito, sotto molti aspetti e per molte ragioni, incompleto ed insufficiente, ma ciò non toglie che la prova, non completamente riuscita, possa essere ripresa con migliore successo, e che sia una necessità pel progresso della scienza lo studio sistematico dell'intero ordinamento giuridico e sociale delle singole popolazioni. L'A. ha il merito di averlo da lungo tempo riconosciuto e proclamato.

Il libro del dott. Post, riassumendo lo stato delle nostre conoscenze sopra l'organizzazione ed il diritto delle genti, dovrà servire di punto di partenza per le future ricerche. Per questo motivo ho creduto conveniente ed utile esaminarne e riepilogarne particolarmente il contenuto.

L'organizzazione delle genti avendo per base la parentela, l'A. comincia col trattare dei sistemi fondamentali di parentela prevalenti presso le popolazioni della terra, che si riducono a tre, cioè, il materno, in cui la parentela si determina dalla madre, il paterno, nel quale è determinata dal padre, e finalmente quello dei genitori, che per la determinazione della parentela ha riguardo ad ambedue i genitori. Presso qualche popolazione è in vigore soltanto l'uno o l'altro dei tre sistemi, ma più comunemente ne coesistono insieme distinti due diversamente combinati, e, più di rado, anche tutti e tre. Nei periodi di transizione si formano sistemi misti, regolati dai principi di due differenti sistemi, talora con prevalenza dell'uno o dell'altro. Nessuno dei tre sistemi è speciale ad una razza umana, nè si può dubitare che fra loro vi sia un rapporto genetico. È ammesso che il sistema dei genitori non è il primitivo; certamente nell'Arcipelago Malese, e con molta probabilità da per tutto, la famiglia materna ha preceduto la paterna.

Nelle popolazioni che hanno la parentela per base della loro organizzazione sociale, la prevalenza dell'uno o dell'altro sistema produce effetti giuridici molto più importanti che nelle popolazioni diversamente ordinate. L'A. li esamina particolarmente, esponendo le conseguenze che ne derivano nel determinare lo stato di libertà o di servitù di una persona, a qual gente e a qual famiglia appartenga, a chi spetti la potestà sui membri di famiglia e la responsabilità per la vendetta del sangue, e nello stabilire la capacità e l'ordine della successione nei beni, nelle dignità e nell'ufficio di capo. Indubbiamente la diversità del sistema di parentela esercita sulla condizione giuridica delle persone maggiore influenza di quella indicata in questo capitolo dall'A., poichè alla qualità di membri di una gente sono collegati anche i loro dritti reali e i rapporti obbligatori; ma di ciò l'A. tratta in capitoli speciali.

Nell'organizzazione delle genti i singoli gruppi di parenti riconoscono in generale antenati comuni, che sono venerati e ricevono un culto come spiriti protettori del gruppo. L'A. esamina brevemente gli effetti del culto degli avi nella costituzione degli aggregati familiari, che per lo più sono, come nel Giappone, anche comunità religiose (1). Estende inoltre le sue indagini alle popolazioni e alle tribù, le quali ancora fanno risalire sovente la loro discendenza a progenitori comuni, che, quando l'organizzazione sociale ha veramente per base la parentela, possono essere persone reali, di cui si è trasmessa la memoria di gene-

(1) Post, *Ausland*, pag. 449.

razione in generazione. Ma più spesso sono persone finte, e la discendenza comune è solamente supposta per rinforzare il sentimento dell'unione fra gli associati, rappresentando il vincolo sociale sotto la forma di parentela.

Nel diritto delle genti ha notevole importanza la parentela artificiale, per la quale si estendono agli estranei, sotto certe condizioni, e mediante certi atti e certe formalità, le conseguenze giuridiche della parentela di sangue, considerandoli come parenti. A differenza di quanto avviene presso noi, ove nel codice civile è riconosciuta una sola specie di parentela artificiale, cioè l'adozione, nell'organizzazione delle genti ve ne hanno parecchie forme, di cui l'A. si occupa particolarmente, descrivendone la natura e gli effetti. Quando una gente è troppo debole per mantenersi indipendente, cerca di aumentare la sua potenza affratellandosi con un'altra, e fondendosi insieme in modo da formare una nuova gente. L'adozione in quella fase del diritto ha caratteri differenti, ed un'importanza molto superiore che nelle nazioni civili. Alcune volte, come presso noi, è un atto giuridico, col quale una persona, dell'uno o dell'altro sesso, riconosce come figlio un membro di un'altra famiglia, e in tali casi è quasi sempre determinata dal desiderio di avere un erede per la conservazione della famiglia e del culto domestico. Talora invece è un mezzo, con cui le genti deboli si rinforzano, adottando persone di altre genti. Presso gli indiani dell'America del N. serve comunemente per ammettere nella tribù gli stranieri, e in specie i prigionieri di guerra, che debbono essere, o uccisi, o adottati nella gente o nella famiglia, come fratelli, come figli, ecc. (1).

Molto comune presso le popolazioni del mondo è la fratellanza di elezione, che, in genere, si conchiude fra due persone mediante un contratto accompagnato dallo scambio del sangue, o da analoghe formalità, ed ha per effetto di stabilire fra i contraenti rapporti giuridici simili a quelli derivanti dalla vera fratellanza. In Birmania e nell'India il vincolo fra il pupillo e colui che lo ha allevato ed educato si considera come una *cognatio spiritualis*, che conferisce alcuni diritti ereditari. L'A. finalmente tratta della parentela di latte, e del costume in vigore da per tutto, durante il patriarcato, pel quale il marito della figlia ereditiera entra in casa della moglie, e prosegue la famiglia di lei che si sarebbe dovuta estinguere per mancanza di figli maschi. Le

(1) MORGAN L. H., *Ancient Society*, Londra, 1877, p. 80-1 e nota: POWELL J. W., *Wyandot Government* nel *First Annual Report of the Bureau of Ethnology*, 1879-80, p. 60.

conseguenze giuridiche di tale matrimonio spesso si riferiscono ai figli, o almeno ad alcuni dei figli, piuttostochè al marito, in quanto quelli si considerano sempre membri della famiglia materna, acquistandone i diritti ed i doveri. Convienne aggiungere che l'ordinamento famigliare, derivante dal matrimonio della figlia in casa, ha molti punti di somiglianza con quello in vigore durante il periodo materno della società, ed indubbiamente in moltissimi casi ne è una sopravvivenza (1).

L'A. tratta in seguito dei gruppi sociali che hanno per fondamento la parentela ed il matrimonio, cominciando dalla famiglia in senso stretto, che distingue in materna, paterna, o dei genitori. Dalle famiglie, col succedersi delle generazioni, possono svilupparsi le comunità domestiche, ed altre aggregazioni maggiori di parenti fino alla tribù ed alla popolazione. L'A. ne descrive alcune forme principali e più comuni, determinando con esattezza le differenze che si riscontrano nella loro costituzione nello stadio materno e paterno della società.

Sembrerebbe che, dopo avere trattato della composizione delle genti, avrebbe dovuto occuparsi dei loro caratteri giuridici, e in specie delle relazioni fra i membri che le compongono, ma, rimettendo questa indagine ai capitoli susseguenti, entra ad esaminare le relazioni sessuali regolari.

Ne distingue tre forme fondamentali, cioè la poliandria, la poliginia e la monogamia. Considera come isolate, e apparentemente come il prodotto di condizioni locali, altre forme, che raccoglie sotto il nome comune di promiscuità, fra le quali in primo luogo comprende il costume dei Nair del Malabar, ed oltre a questa una specie ristretta di promiscuità come quella dei Toda dell'India e degli antichi Britanni.

Relazioni coniugali più o meno simili a queste, che si trovano anche presso altre popolazioni, potrebbero definitivamente essere indicate sotto il nome di matrimonio per gruppo, poichè in sostanza il rapporto matrimoniale esiste fra un gruppo più o meno esteso di uomini, comunemente fratelli veri, o di tribù, e un gruppo di donne, per lo più sorelle vere o di tribù. Tale argomento fu largamente studiato per le tribù australiane dal Fison e dall'Howitt, ma l'autore si è poco giovato dei risultati dei loro studi (2).

(1) POST, *Ausland*, pag. 450.

(2) FISON e HOWITT, *Kamil. and Kurnai*, p. 51; HOWITT, *Australian Group Relations*, nell'*Ann. Rep. Smithsonian Instit.*, 1883, p. 804 e seg.; *Trans. R. Soc. Victoria cit.*, 124; *Journ. Anthr. Inst.*, XX, 53 e 101; POST, *Bausteine*, I, 96; BERNHÖFT, *Verwandtschaftsnamen*, pag. 6 e 15; *Altindische Familienorganisations nella Z. f. vergleich. Rechtswiss.*, IX, 1.

Queste ultime specie di relazioni sessuali essendosi, secondo l' A., finora trovate discretamente isolate, rimane molto dubbio, che la promiscuità sia stato il punto di partenza dell'evoluzione del matrimonio per tutto il genere umano. Sembra piuttosto, che le diverse forme di convivenza matrimoniale non si sieno sviluppate egualmente presso tutti i popoli della terra.

L' A. descrive con sufficiente chiarezza i caratteri della poliandria, della poliginia e della monogamia, mettendo in rilievo le varie figure che presentano, e mostrando sommariamente l'ordinamento della famiglia e la posizione della moglie e dei figli nelle due prime forme. Sotto il capitolo della durata delle relazioni sessuali regolari espone le norme che regolano il matrimonio a tempo e il matrimonio su prova, e le condizioni in cui quello ha luogo. Il primo si conchiude per un determinato tempo, passato il quale la convivenza matrimoniale senz'altro si scioglie. Il secondo invece non diventa definitivo, finchè non sia trascorso un certo periodo di prova, e solamente nel caso che questa sia riuscita di soddisfazione degli interessati.

I matrimoni fra le genti hanno un'alta importanza per l'organizzazione sociale, poichè, legandole insieme coi vincoli dell'affinità e della parentela, servono a stabilire permanenti alleanze, ad evitare inimicizie, o a pacificarle appena sorte, e a mantenere compatta la tribù (1). Vi dev'essere stato un periodo nello sviluppo della società in cui si è fatto vivamente sentire alle genti il bisogno di associarsi con altre contro i nemici esterni e di consolidare la loro unione, poichè l'esogamia, o la proibizione di sposare entro la propria gente o il proprio *clan*, è quasi un costume

(1) TYLOR, *Arch. cit.*, 490: POST, *Afrik. Jurisp.*, I, 72. Presso i Dieri dell'Australia il matrimonio con le vicine tribù è considerato come un affare di Stato, ed è l'oggetto di trattative che durano parecchi mesi. S'incomincia coll'invviare alcuni doni (lance, *boomerang*, scudi intagliati, sacchi, ecc.) al padre della donna, al capo della tribù, ed agli altri notabili. Qualora le trattative non riescano, questi regali sono restituiti. Mr. Gason riferisce, che, in alcune occasioni, a cui egli assistette, il matrimonio fu conchiuso in poche settimane, ambedue le parti essendo desiderose di definire l'affare col proposito di stringere la pace, di terminare le dispute e di comporre le contestazioni. In tali casi il matrimonio era il mezzo d'impedire che si versasse sangue. Quando i contraenti si sono accordati, è stabilito un posto nel confine fra le due tribù, ove un *gran corroboree* (*Wima*) è tenuto. Le feste durano parecchi giorni, nei quali sono permesse le relazioni sessuali, senza riguardo ai matrimoni esistenti. Non si devono mostrare sentimenti di gelosia durante questo tempo, sotto la pena dello strangolamento. Se qualche importante affare deve trattarsi fra la tribù del marito e quella dei suoi genitori, la donna è utilizzata nelle trattative, avendo naturalmente presso i suoi maggiore influenza di una straniera (HOWITT, *Journ. cit.*, XX, 59, 72-3).

universale nelle popolazioni della terra. Fu già mostrato dall'A., dal Tylor e da altri, che l'esogamia e l'endogamia non sono incompatibili l'una con l'altra, anzi spesso coesistono insieme, come avviene nell'India e presso i Wyandot dell'America del N.; a questi ultimi è vietato di sposare entro la gente materna (esogamia) e fuori della tribù (endogamia) (1). L'A. alla lunga lista delle popolazioni esogamiche riportata nei precedenti lavori ne aggiunge in questo anche molte altre. Inoltre esamina le pene minacciate per la violazione delle proibizioni matrimoniali, e i rapporti fra l'esogamia e l'organizzazione sociale.

Una forma speciale di esogamia, e certamente molto primitiva, fu studiata in Australia dal Fison e dall'Howitt, e fu ancora osservata in parecchie isole della Melanesia, ove il principale carattere dell'ordinamento sociale è la divisione della tribù in due gruppi, con l'obbligo ai maschi di un gruppo di sposare le donne dell'altro, e viceversa (2). L'A. tratta troppo brevemente di tale organizzazione, il cui esame è della maggiore importanza, essendo strettamente connessa col matrimonio per gruppo e con alcuni sistemi di parentela per classi.

I matrimoni reciproci fra le genti hanno comunemente per effetto il cambiamento di residenza di uno dei coniugi, e la modificazione, totale o parziale, dei suoi rapporti giuridici con la famiglia. E da ciò dipende in grado maggiore o minore la condizione dei figli.

I costumi riguardanti la residenza, esistenti presso le varie popolazioni del mondo, si possono comprendere in tre classi fondamentali, cioè, o il marito va ad abitare nella famiglia della moglie, o la moglie trasferisce la sua residenza nella famiglia del marito, o ciascuno dei coniugi rimane nella propria famiglia, e il matrimonio si estrinseca per mezzo di visite che l'uomo fa alla donna. Vi è inoltre una classe subordinata, in cui il marito comincia ad abitare presso la moglie, ma dopo un certo tempo e in dati eventi (per esempio la nascita di un figlio o il pagamento del prezzo della sposa) la conduce nella sua famiglia e nella sua casa. Col cambiamento di residenza del coniuge cessano talora tutti i rapporti giuridici che ha con la sua famiglia, cosicchè egli ed i suoi figli entrano completamente a far parte della famiglia dell'altro coniuge; alcune volte invece la famiglia prosegue ad avere un

(1) POST, *Bausteine*, pag. 199; TYLOR, *Arch. cit.*, pag. 484; POWELL, *Ann. Rep. cit.*, pag. 63.

(2) FISON e HOWITT, *Kam. and Kurnai; Journ. Anthr. Inst.*, XII, 30, XIV, 142; HOWITT, *Ann. Rep. cit.*, p. 799; *Journ. cit.*, XII, 496, XIII, 335, XVIII, 31, XX, 34; *Trans. R. Soc. Victoria cit.*, 98; CODRINGTON, *Trans. and. Proceed. R. Soc. Victoria*, XVI, 119; *Journ. cit.*, XVIII, 306; DANKS B., *Journ. cit.*, XVIII, 281.

numero maggiore o minore di dritti sul coniuge che ha cambiata residenza, e sui figli nati dal matrimonio.

Intorno alla correlazione dei varî modi di residenza coi differenti sistemi di parentela, l'A. è giunto alle stesse conseguenze del Tylor (1), che, cioè, la residenza del marito presso la moglie comunemente si lega alla famiglia materna, mentre la residenza della donna presso il marito, coesiste in genere con la famiglia paterna. Nei casi di permanenza di ciascuno dei coniugi nella propria famiglia, l'A. afferma che si trovano ambedue i sistemi di parentela, ma dai fatti da lui riportati (p. 98-99) risulterebbe invece che questa specie di residenza è in vigore solamente col matriarcato.

L'A. esamina particolarmente ciascuna forma di residenza e i suoi effetti giuridici, da cui dipendendo principalmente l'ordinamento della famiglia, sembrerebbe che se ne fosse dovuto trattare sotto il capitolo delle relazioni domestiche. Considera inoltre le condizioni in cui talora le due forme di residenza, del marito nella famiglia della moglie o della moglie presso il marito, coesistano nel medesimo tempo e nella stessa popolazione. Quest'ultima indagine ha una grandissima importanza per la determinazione dei modi e delle cause, per cui la società dallo stadio materno è passata al paterno.

L'A. ritiene collegato con l'esogamia il costume molto diffuso nei varî paesi del mondo d'imporre limitazioni ai rapporti dell'uno o dell'altro dei coniugi con alcuni degli affini, e specialmente con i suoceri. Espone le norme che lo regolano e le superstizioni che vi si collegano, concludendo che finora non si possono precisamente determinare le cause, le quali gli diedero origine (2).

Il principio fondamentale dell'organizzazione delle genti è, che i membri di ciascuna vivono in una comunione di diritto. Si applica questo con maggiore o minore efficacia, più o meno estesamente, ai varî gruppi sociali nelle differenti popolazioni, e vale tanto per la vendetta del sangue come pei rapporti patrimoniali. Produce inoltre l'obbligo reciproco negli associati di ajutarsi nei bisogni, e si manifesta anche nel giuramento, dando origine ad importanti istituti di diritto. L'A. tratta specialmente delle conseguenze del principio di solidarietà fra parenti, sotto questi due ultimi aspetti.

La comunione di diritto dura per una persona, finchè appartiene al consorzio. I modi, con cui si cessa di farne parte, sono diversi. L'A.

(1) TYLOR, *Arch. cit.*, pag. 480.

(2) Confr. TYLOR, *Arch. cit.*, pag. 468.

riassume brevemente le regole che stabiliscono quando una persona possa essere bandita da una gente, o possa volontariamente abbandonarla.

Con l'organizzazione fondata sulla parentela si collega la vendetta del sangue, la quale è una guerra fra le genti, che, presso le popolazioni ove quell'ordinamento ha raggiunto un alto sviluppo, stanno l'una con l'altra in un rapporto analogo a quello, in cui, nell'organizzazione dello Stato, si trovano fra loro gli Stati sovrani. Ha origine dalle offese recate dai membri di una gente a quelli di un'altra. Fra le persone della medesima gente di regola non vi è vendetta del sangue; in questa ipotesi i delitti sono piuttosto sottomessi alla giustizia dei parenti, e sono puniti col bando.

La vendetta del sangue nel suo maggiore sviluppo è un sacro dovere, la cui inesecuzione espone al disprezzo: non sono ammesse compensazioni, ma il sangue versato richiede sangue; dura non raramente finchè una delle parti non è stata annientata. Nelle popolazioni però, ove l'organizzazione delle genti non è molto sviluppata, o presso le quali le istituzioni territoriali o di Stato ne restringono gli effetti, si è formata una serie di costumi, che hanno per scopo di sostituire col pagamento di una compensazione l'esercizio della vendetta, o di limitarne le conseguenze, o di evitarla. L'A. li esamina particolarmente, fermandosi in modo speciale sul prezzo del sangue, che è il mezzo più comune per sfuggire alla vendetta, e che talora è ammesso anche per l'omicidio. Il suo ammontare differisce presso le differenti popolazioni, e in tempi diversi; varia anche secondo il sesso, lo stato, o l'età dell'offeso. L'A. espone le regole con cui si determina, e le conseguenze che derivano, quando l'offensore non lo paga, o l'offeso ricusa di riceverlo. Ricorda in fine i compromessi che hanno luogo fra le vecchie consuetudini e i nuovi principi, quando l'ordinamento di Stato comincia a introdursi.

Dalla regola che la vendetta del sangue non è un diritto dell'offeso, ma riguarda l'intera gente, ne viene per conseguenza che tutto il gruppo sociale, a cui appartiene l'offensore, risponde verso il gruppo dell'offeso, e che ciascun membro del secondo può vendicarsi sopra qualunque persona appartenente al primo (1). L'A. si occupa dei molteplici effetti prodotti da questo principio, non solo in rapporto alla

(1) L'Howitt scrive intorno agli Australiani: « Al gruppo appartiene la responsabilità per le offese degli individui che lo compongono, e perciò il gruppo è responsabile, collettivamente e individualmente, per le offese recate da alcuno dei suoi membri, e risponde verso l'intero gruppo della persona danneggiata » (HOWITT, *Trans. R. Soc. Victoria cit.*, pag. 134-5).

trasmissione per eredità della vendetta, ma anche sopra i doveri dei parenti dell'offeso e sopra i diritti di quelli dell'offensore pel pagamento del prezzo del sangue. Finalmente enumera le offese che danno origine alla vendetta, e descrive le cerimonie, le quali accompagnano la conclusione della pace, che è il solo mezzo di porre termine alle inimicizie. I rapporti fra le parti che nascono da questo atto, sono spesso analoghi alla parentela. Sovente un matrimonio rinforza l'unione.

Gli istituti di diritto matrimoniale, cioè il matrimonio per ratto e gli sponsali, costituiscono la parte più largamente svolta del libro, e la più interessante per la quantità dei fatti raccolti, pei criterî con cui furono classificati, e per l'importanza dei principî che ne sono stati indotti.

Il ratto delle donne, che nelle nazioni civili è punito come un delitto, presso un gran numero di popolazioni è una forma riconosciuta di matrimonio. L'A. lo ritiene un istituto strettamente connesso con l'esogamia, che fiorisce nell'organizzazione delle genti, e decade con essa. Esaminando le condizioni in cui è in vigore nei differenti popoli, osserva, che ha luogo specialmente nei casi, nei quali un accordo fra gli interessati incontra difficoltà, o perchè non esiste *jus connubii* fra le due genti, o per altri motivi. Aggiunge inoltre, che il matrimonio per ratto e il matrimonio per compra della moglie coesistono sovente presso una sola e medesima popolazione nello stesso tempo, ed allora questo è comunemente una convenzione conchiusa fra le famiglie dei fidanzati, mentre l'altro è un matrimonio dipendente dall'inclinazione dello sposo o di ambedue gli sposi, ed è reso per lo più necessario dall'impossibilità pratica di ottenere altrimenti la sposa, o per la povertà del fidanzato, o per l'opposizione dei parenti investiti del diritto di fidanzare i loro sottoposti.

Tali osservazioni possono avere grande interesse per determinare le cause generali che hanno reso il ratto una forma riconosciuta di matrimonio presso moltissime popolazioni, e corrispondono perfettamente alle conclusioni a cui è venuto l'Howitt per gli indigeni dell'Australia. « Può dirsi con sicurezza, egli scrive, che il ratto improprio (*elopement*) esiste in tutte le tribù, ove è in vigore il costume di fidanzare fanciulli, e ove i maschi giovani, o alcuni di loro, trovano maggiore o minore difficoltà in questa pratica, o dal non esservi donne parenti disponibili pel cambio, o perchè una coppia s'innamora e non può ottenere il consenso al suo matrimonio. Il matrimonio per ratto improprio ha luogo così sovente, che, sebbene sia sempre riguardato come una violazione della legge e del costume, tuttavia, sotto certe

condizioni, è un'unione valida, e può essere considerata come una forma riconosciuta di matrimonio (1) ».

Il ratto nelle sue differenti forme è straordinariamente comune presso le popolazioni del mondo, e i caratteri dell'organizzazione delle genti, secondo l'A., offrirebbero per questo fatto una sufficiente spiegazione, in quanto fra le genti i vincoli sociali essendo troppo deboli, l'accordo per maritare persone di gruppi differenti incontrerebbe difficoltà. D'altra parte l'esogamia imponendo i matrimoni reciproci fra le genti, questi naturalmente avrebbero per lo più principio con la violenta infrazione delle norme consuetudinarie, e con la successiva conclusione della pace fra le famiglie interessate. Il ratto, in conformità dei costumi di questa organizzazione sociale, conduce alla guerra fra le genti, la quale può essere evitata col pagamento di un'ammenda, e in tal modo si passa sovente dal ratto al matrimonio per compra della fidanzata.

Che il ratto delle donne costituisca, sotto certe condizioni, una forma riconosciuta di matrimonio, basta a provarlo il costume riferito dall'A., pel quale si considera talora come un delitto togliere la fanciulla al rapitore, al quale si proibisce di abbandonarla.

L'A. distingue il matrimonio per ratto proprio da quello per ratto improprio, secondo che vi concorre o no il consenso della ragazza, e tratta anche di altre figure secondarie esistenti presso varie nazioni. Distingue inoltre il ratto vero dal simbolico: il primo comprende la cattura di guerra, e il ratto eseguito dal fidanzato e dai suoi parenti a scopo di matrimonio, ch'io chiamerei col Tylor ratto matrimoniale. Di tutte queste forme l'A. delinea in particolare i caratteri e gli effetti.

Molto comunemente presso i popoli del mondo il ratto si trova connesso con la compra della donna, ma in due modi diversi, e con differenti conseguenze giuridiche. O si rapisce la sposa, e in seguito, per evitare la vendetta, se ne paga il prezzo, ovvero, dopo avere stabilito il prezzo mediante convenzione fra le famiglie interessate, la donna è rapita. L'A. espone lungamente i risultati delle sue interessanti indagini sopra questi argomenti, e tratta finalmente degli effetti del ratto sui figli,

(1) HOWITT, *Trans. R. Soc. Victoria cit.*, pag. 118 e seg.: FISON e HOWITT, *Kam. and Kurnai*, 200, 343. Tuttavia in Australia anche questa forma di matrimonio è sottoposta alle regole dell'esogamia, e perciò il ratto dà origine a relazioni matrimoniali riconosciute, solamente quando la donna appartiene alla divisione, e al *totem*, con cui la divisione ed il *totem* del rapitore hanno il *jus connubii*. V. p. BERNHÖFT F., *Die Principien des europ. Familienrechts*, nella *Z. f. vergleich. Rechtswiss.*, IX, 392.

conchiudendo che, siccome per lo più il rapitore acquista la proprietà della moglie, così i figli appartengono alla famiglia paterna (1). Sotto questo aspetto il ratto ha una grande importanza nella storia della famiglia e della società, in quanto è stato uno dei principali fattori che hanno cooperato ad abbattere il sistema materno, e a sostituirvi il paterno.

Nelle nazioni civili gli sponsali sono una promessa di sposarsi, scambiata fra gli sposi. Nell'ordinamento delle genti invece, il matrimonio essendo un affare che riguarda specialmente le famiglie, gli sponsali sono conchiusi fra le due famiglie, o fra i loro capi. Il contratto non solo produce un' obbligazione reciproca fra i contraenti, ma comunemente obbliga anche i fidanzati, sebbene non vi abbiano prestato il loro consenso. Talora, mediante tale convenzione, le parti acquistano il diritto di reclamare, o subito, o più tardi, la convivenza matrimoniale, altre volte possono soltanto esigere che il matrimonio sia conchiuso, o pretendere nel caso di ricusa un compenso, il cui ammontare è diversamente stabilito presso le varie popolazioni. Per rendere effettiva l' obbligazione dei fidanzati che non vogliano rispettarla, si ricorre sovente alla violenza diretta o indiretta (2). Normalmente è condizione tacita

(1) Mr. Muirhead ha osservato nella tribù Vakelbura (Australia) un fatto singolare ed eccezionale di coesistenza di ratto con la residenza del marito presso la moglie. « Nel caso, egli scrive, in cui un uomo di una lontana tribù, per esempio dei Fiumi Barcoo o Mackenzie, fugga con una donna Vakelbura, e riesca a mettersi in salvo nella sua lontana patria, prima che sia preso dal popolo della moglie, se nel frattempo muore il marito a lei promesso, il rapitore deve abbandonare la sua tribù e unirsi a quella della moglie, o i parenti di questa lo sfidano a combattere. In tutti i simili casi che vennero sotto la mia conoscenza, l'uomo abbandonò il suo popolo per unirsi a quello della sposa. Egli è libero da qualsiasi rapporto coi suoi, i quali non nutrirebbero sdegno contro di lui. Dopo questo tempo è chiamato col nome della tribù a cui si associa, prende parte alle sue cerimonie, e combatte per essa anche contro la sua tribù di origine ». (HOWITT, *Trans. R. Soc. Victoria cit.*, pag. 120-1).

(2) Se la fanciulla rifiuta il fidanzato, a cui è stata venduta dai genitori, talora le è proibito di sposarne un altro, alcune volte perde l'appoggio e la difesa della famiglia, o si usano contro di lei altri mezzi di coazione indiretta. Presso i Cafri invece, e presso i Negri dell'Australia, si adopera la forza brutale per vincere la resistenza della sposa (*Afrik. Jurispr.* I, 363-4). Lo stesso avviene presso i Melanesi della penisola della Gazzella, dei quali il rev. Danks (*Journ. cit.*, pag. 290) riferisce, che la fanciulla, dopo essere stata fidanzata senza il suo consenso, è condotta dai parenti allo sposo. « Si vede talora qualche penosissima scena in questa parte dei loro costumi matrimoniali. Sovente accade, che la donna ha simpatia per un altro uomo, e non ama affatto quello che l'ha comprata: pertanto rifiuta di andare con lui. Allora gli amici si considerano disonorati dalla sua condotta: secondo le loro idee, essa dovrebbe accettare le loro determinazioni con gratitudine e con allegria. La trascinano, la battono, la spingono a calci e l'ingiuriano. È stata mia sfortuna di vedere fan-

del contratto che la ragazza non abbia difetti segreti: quando si sieno taciuti, la parte danneggiata può domandare un compenso, o la rescissione del contratto. Come difetto della fidanzata che autorizza gli interessati a chiedere lo scioglimento della convenzione matrimoniale, vale specialmente, presso molti popoli, la mancanza di verginità.

Il diritto di fidanzare spetta, o a tutti i membri della famiglia, o al capo, o a certe persone determinate, fra cui il primo posto è talora tenuto dal fratello della sposa (1). Il consenso dei fidanzati, e specialmente della fidanzata, o non è affatto necessario, e non si ricerca nemmeno, o è richiesto come condizione indispensabile per la validità del contratto. Fra questi due estremi, vi sono tutti i gradi intermedi, con precisione e chiarezza distintamente enumerati dall'A..

Dell'istituto giuridico degli sponsali forma parte il matrimonio per compra della fidanzata, che è in stretto rapporto con l'organizzazione delle genti. Quando il matrimonio ha per conseguenza il passaggio di uno dei coniugi dalla propria famiglia in quella dell'altro, è consuetudine, che questa paghi alla prima un compenso per la perdita che riceve. Tale compenso è pagato, tanto per lo sposo che entra nella famiglia della moglie, quanto per la sposa che va in casa del marito. Il primo caso però è raro, mentre il matrimonio per compra della fidanzata si trova presso la maggior parte delle popolazioni del mondo.

Il compenso pagato per la fanciulla, ove l'organizzazione delle genti ha raggiunto un alto grado di sviluppo, è normalmente un vero prezzo di compra, ed allora non di rado l'acquisto della sposa è un contratto di compra e vendita simile a qualsiasi altro, e la donna è un oggetto di commercio. Nelle popolazioni invece ove tale ordinamento non ebbe un largo sviluppo, e nel periodo della sua decadenza, il compenso ha piuttosto il carattere di dono, nè si ragguaglia al valore della fidanzata, finchè diventa un prezzo simbolico. L'A. tratta estesamente e bene di tale istituto, l'osserva nelle varie forme e nei differenti stadi, ed espone i principî coi quali il prezzo della sposa si determina, a chi spetti pagarlo, e chi debba riceverlo.

ciulle, trascinate avanti la mia casa, che lottavano invano per sfuggire al loro fato. » Nella vecchia Russia i figli disobbedienti non raramente erano condotti all'altare a colpi di frusta, e le figlie vi erano trascinate pei capelli. Pietro il Grande proibì che i fanciulli fossero sposati contro la loro volontà. Nel codice civile russo l'articolo 10 contiene espresse disposizioni, per le quali è proibito ai genitori di costringere i loro figli ad un matrimonio (*Anfänge*, 33).

(1) Oltre le popolazioni citate dall'A., confronta pei Negri dell'Australia HOWITT, *Trans. R. Soc. Victoria cit.*, pag. 116-7.

La circostanza che il pagamento è stato o no eseguito, può avere importanti conseguenze giuridiche. Talora il fidanzato non ha alcun diritto sulla fidanzata, finchè il prezzo non ne è per intero pagato. Alcune volte, dopo il pagamento di una rata, possono celebrarsi le nozze. Presso altre popolazioni invece, lo sposo, pagata parte del prezzo, o acquista solamente il diritto di considerare la fanciulla come fidanzata, in modo che non debba avere più relazione con altri uomini, o possono avere origine fra gli sposi alcuni rapporti simili a quelli derivanti dal matrimonio. Il fidanzato in quest'ultima ipotesi deve lasciare la sposa nella casa dei genitori fino al completo pagamento, ma ha diritto di visitarla e di avere con lei relazioni sessuali (*Busenrecht*). I figli, che nascono in questo tempo, appartengono alla famiglia materna. In altre popolazioni finalmente, tostochè è stabilito il prezzo, lo sposo acquista il possesso della moglie, ma finchè il pagamento non è completo, i rapporti matrimoniali non diventano definitivi.

Il pagamento del prezzo per la fidanzata produce l'effetto di fare acquistare al marito sopra di lei alcuni diritti, la cui estensione, secondo l'A., dipende dal grado, in cui essa si separa dalla famiglia, in conseguenza della compra. Quando la separazione è completa, si trova quasi nella posizione di schiava. L'A. espone inoltre i principî, che si applicano presso le differenti popolazioni, quando la sposa muore prima, o dopo il matrimonio, e quando è sterile, o abbandona il marito.

Tratta separatamente degli sponsali e dei matrimoni che riguardano bambini, fanciulli, o persone non ancora nate. Sono in vigore da per tutto nelle popolazioni in cui prevale l'ordinamento delle genti, ed hanno lo scopo di stabilire vincoli di unione e di parentela fra due famiglie.

A questo proposito è tipico il costume degl'indigeni dell'Isola Voodlark o Mujû, sopra il quale il missionario Salerio riferisce le seguenti notizie. « Un uso strano e fecondo di disordini è in Voodlark per certi maritaggi. Si contraggono alcuni di questi dai parenti in nome dei figli, mentre questi ne sono ancora incapaci, e talvolta non hanno ancora incominciato ad esistere. Essi accadono sovente fra le famiglie che vogliono ingrandire con mutue aderenze. Un padre, a cagion d'esempio, si recherà dall'amico di cui ambisce la protezione, e offerendogli qualche dono gli dirà: *sinvoram* (parente), tua figlia è mia nuora. Sia che una figlia esista, sia ch'ella non esista, se accetterà il dono, il matrimonio si avrà per fatto, e per quanto le due parti contraenti non si intendano poscia, raramente lo si scioglierà, senza gravi

dispute ed aperte inimicizie. Accordandosi, i due figli sono marito e moglie quando loro piaccia (1) ».

L'A. distingue e descrive in particolare varie forme di questi sponsali, esamina le obbligazioni che ne derivano pei contraenti e pei fidanzati, ed infine determina le conseguenze giuridiche, che hanno luogo quando una delle parti, senza motivo, ricusa di eseguire il contratto.

Talora questi sponsali hanno il carattere di matrimonio, sono conclusi con cerimonie nuziali, e producono alcuni rapporti matrimoniali fra gli sposi, (per esempio, la vita comune), ma le relazioni sessuali sono rimandate all'epoca della pubertà. Comunemente però la fidanzata rimane fino all'età nubile presso i suoi genitori, che debbono sorvegliarla, affinché si mantenga strettamente fedele allo sposo, a cui rispondono per la violazione della fedeltà. Si usa anche qualche volta, subito dopo gli sponsali, di menare la sposa nella famiglia del fidanzato, e, dopo avervela fatta trattenere per qualche tempo, di ricondurla ai suoi (2). L'A. considera questo come un atto simbolico, per mezzo del quale si afferma il diritto del futuro marito sopra la fanciulla. Tale spiegazione mi sembra che sia convalidata da quanto riferisce Mr. W. H. Flowers intorno al costume della tribù Cuinmurbura in Australia. « Le fanciulle sono fidanzate dai loro genitori, quando sono bambine, e gli sponsali sono accompagnati da un atto cerimoniale. I genitori dipingono la fidanzata e le ornano i capelli con penne, e allora il suo cugino maschio la conduce al luogo, ove siede il suo futuro marito con le gambe incrociate in silenzio, e la fa sedere dietro a lui. Dopo un certo tempo toglie le penne dai capelli di lei e le mette nei capelli dello sposo, e quindi riconduce la fanciulla ai suoi genitori » (3).

I principî che regolano i rapporti personali dei fidanzati prima del matrimonio, sono raccolti dall'A. in un capitolo speciale. Presso alcune popolazioni è vietato agli sposi di parlarsi ed anche di vedersi; presso altre invece possono trattare liberamente, e non di rado si permettono loro anche le relazioni sessuali. L'A., insieme a questi estremi, ricorda inoltre i costumi intermedi, notando i caratteri del matrimonio coi quali ordinariamente coesistono.

Dopo il matrimonio per ratto e per compra, l'A. si occupa brevemente di un'altra forma, nella quale la sposa è acquistata mediante

(1) CURTI P. A., *L'Isola Mufù, o Voodlark*, estr. dal *Politecnico*, vol. XIV, 45 (§ XXI).

(2) Oltre ai fatti citati dall'A., vedi per un caso tipico: PARKINSON R., *Im Bismarck-Archipel*, Lipsia, 1887, pag. 96 e seg.

(3) HOWITT, *Trans. R. Soc. Victoria cit.*, pag. 118.

un servizio prestato per un certo tempo dallo sposo presso i suoceri. Non ricorda invece affatto l'acquisto della fidanzata per mezzo della cessione di una sorella (propria o di tribù), che si fa ad uno dei parenti della sposa, che la riceve per moglie. Il matrimonio per cambio è la forma più comune presso i Negri dell'Australia, ove è in rapporto col sistema delle classi, e si trova in vigore anche presso i Melanesi dello Stretto di Torres e di Moatta (S. della Nuova Guinea), presso i Tunigusi, presso i Rediang di Sumatra, nel Decan, e in alcuni paesi dell'Africa (1).

Gli impedimenti al matrimonio, più comuni presso le nazioni del mondo, sono la parentela, l'affinità, i difetti corporali, la mancanza di età, e la differenza di stato. Nel periodo delle genti spesso il matrimonio dei fratelli e delle sorelle non è permesso che in un certo ordine. Al fratello minore è vietato di sposare prima del maggiore, e questa regola si applica anche alle sorelle, e nei casi in cui concorrano insieme fratelli e sorelle. Come requisito necessario pel matrimonio, si richiede presso alcune popolazioni, che lo sposo abbia dato prove di valore, e conservi come documento il trofeo, cioè una parte del cadavere del nemico ucciso (per lo più il cranio).

L'A. si occupa a lungo, e particolarmente, dei singoli impedimenti matrimoniali, e, trattando sotto questo aspetto della parentela, mostra gli effetti dei diversi sistemi sopra il matrimonio dei primi cugini (figli dei fratelli e delle sorelle). Ma questo motivo giustifica in parte soltanto la differenza delle regole esistenti nelle diverse popolazioni, essendo insufficiente a spiegare perchè molte volte sia proibito il matrimonio fra i figli delle sorelle e fra i figli dei fratelli, mentre è permesso ai figli di un fratello di sposarsi coi figli della sorella, anzi talora questi cugini si considerano come fidanzati fin dalla nascita. Il Tylor ha cercato con eccellente successo la spiegazione di tali costumi nella forma più semplice di esogamia, per cui una tribù è divisa in due classi, o sezioni, che si sposano fra loro (2).

La pubertà non costituisce da per tutto un requisito necessario al matrimonio. Non raramente sono ammessi i matrimoni fra ragazzi, ma in questo caso le relazioni sessuali incominciano solamente più tardi, all'epoca della pubertà. L'A. non fa menzione affatto delle cerimonie d'iniziazione, che presso moltissime popolazioni hanno luogo, quando i maschi, e talvolta le femmine, giungono alla maggiore età. Gli indigeni

(1) HOWITT, *Trans. R. Soc. Victoria cit.*, pag. 116 e seg.; HADDON, *Journ. Anthr. Inst.*, XIX, 356, 414, 429, 461; POST, *Afrik. Jurispr.*, I, 341 nota e 382: *Anfänge*, 47.

(2) TYLOR, *Arch. cit.*, pag. 486 e seg.; BERNHÖFT, *Zeitschr. cit.* pag. 18.

dell'Australia proibiscono severamente di sposare ai giovani, e talora anche alle ragazze, finchè non sieno iniziati: costumi simili si trovano in alcune isole della Melanesia e in molte tribù dell'America e dell'Africa (1).

Le cerimonie nuziali presso molte popolazioni hanno poca importanza, e talora non esistono affatto, o consistono in una festa, più o meno solenne, alla quale prendono parte i parenti di ambedue gli sposi. Comunemente simboleggiano l'uno o l'altro dei rapporti della vita coniugale, come, per esempio, il mantenimento comune, ecc.. L'A. ricorda e descrive tali formalità, trattando specialmente della parte che ha nelle nozze la verginità della sposa, e finalmente si occupa del costume molto diffuso nelle varie regioni del mondo, pel quale si prescrive agli sposi un certo periodo di astinenza, prima, o dopo la celebrazione del matrimonio. Il fondamento di questa disposizione, secondo l'A., sarebbe apparentemente l'idea, che tale periodo di astinenza esercita benefico influsso sopra la prole nascitura.

Il matrimonio si scioglie, o per la morte di un coniuge, o per divorzio. Gli effetti giuridici della morte di un coniuge sono talora di somma importanza pel coniuge superstite. Spesso le mogli, e raramente i mariti, debbono seguire il morto nella tomba, per essergli compagni nella vita futura, e servirlo. Più comunemente, alla vedova è imposto l'obbligo del lutto per un certo periodo, durante il quale non può rimaritarsi: meno comune è la prescrizione del lutto per gli uomini. Di rado alla vedova è proibito un secondo matrimonio (2). L'A. si

(1) HOWITT, *Kamil. and Kurnai*, pag. 192: *On some Australian Ceremonies of Initiation*, nel *Journ. cit.*, XIII, 432: *The Yeraeil, or Initiation Ceremonies of the Kurnai tribe*, nel *Journ. cit.*, XIV, 301: *The Dieri and other Kindred Tribes of Central Australia*, nel *Journ. cit.*, XX, 79: PALMER E., *Notes on some Australian Tribes*, nel *Journ. cit.*, XIII, 294; HADDON, *Journ. cit.*, 360, 408, 432: DANKS, *Journ. cit.*, pag. 284: POST, *Afrik. Jurispr.*, I, 290: LINDT, *Picturesque New-Guinea*, Appendice di G. Edelfeld, 132-3: CHALMERS J., *Pioneering in New-Guinea*, Londra, 1887, pag. 180-1; SCHELLONG O., *Ueber Familienleben und Gebräuche der Papuas der Umgebung von Finschhafen (Kaiser Wilhelms-Land)*, nella *Zeitschrift für Ethnologie*, 1889, pag. 16: *Das Barlum-fest der Gegend Finschhafens (Kaiser Wilhelms-Land)*, nel *Intern. Archiv für Ethnographie*, 1889, p. 145 e seg.: von MIKLUCHO-MACLAY, *Ethnologische Bemerkungen über die Papuas der Maclay-Küste*, 299; MANTEGAZZA P., *Gli Amori degli uomini*, Milano, 1886, I, 4 e seg.. Il Martius le ricorda pel Brasile (*Beiträge zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerika's, zumal Brasiliens*, Lipsia, 1867, vol. I, 111, 122, 403), e il Wood (*The nat. History of Man*, Londra, 1880, p. 671), il Bastian (*Die Culturländer des alten Amerika*, II, 798), il Waitz (*Anthrop. d. Naturvölker*, III, 206) e il Lafitau (*Moeurs des Sauvages Ameriquains*, Paris, 1724, vol. I, 290, 561) per l'America Settentrionale.

(2) L'idea che lo spirito del marito morto si mantenga in relazione con la vedova, esiste presso molti popoli, ed ha una forma molto spiccata presso i Mafor

occupa lungamente delle consuetudini, che regolano la condizione del coniuge superstite, e tratta in fine del levirato, cioè del costume pel quale la vedova diviene la moglie del fratello del marito, o del prossimo parente, in conformità a qualche ordine ben determinato di precedenza. È un' istituzione molto diffusa nelle varie regioni del mondo, e il suo carattere fondamentale, secondo l' A., consiste in ciò, che la vedova, dopo la morte del marito, si devolve per eredità ad un prossimo parente, secondo il sistema di parentela che prevale nella popolazione, ed è sposata dall' erede, il quale ha nel tempo stesso il dovere di prendere cura di lei e dei suoi figli. Il Tylor invece ritiene, che il levirato sia strettamente connesso con un altro principio di diritto matrimoniale, con cui spesso coesiste, pel quale, quando la moglie muore, dev' essere sostituita con un' altra donna della famiglia della morta, e particolarmente dalla sorella. Viene quindi alla conclusione che il levirato appartiene al periodo, in cui, il matrimonio essendo una convenzione familiare, è ammesso che il coniuge morto debba sostituirsi con un altro membro della famiglia (1). Questa spiegazione mi sembra confermata anche da quanto scrive il Codrington intorno agli indigeni delle Isole Banks (N. delle Nuove Ebridi). « Il levirato esiste come un fatto naturale per gli isolani, in quanto che una donna, rimasta vedova di un membro della famiglia, resta nella casa come moglie di un altro. La sposa si acquista col pagamento di un certo prezzo, al quale contribuiscono i prossimi parenti del fidanzato, tanto dal lato materno, che paterno: allora è stabilito a qual membro della famiglia sarà più conveniente ed economico che la vedova passi, nel caso di morte del marito, se al fratello, allo zio, o al cugino del morto, naturalmente ad uno dei parenti uterini di lui. Nello stesso modo uno zio materno darà moglie al figlio della sorella, suo prossimo parente uterino, passando-gli una delle sue mogli, quando ancora vive. Il giovane non avrebbe alcun diritto sulle spose dello zio; ma la donna era già nella famiglia (2) ».

della Nuova Guinea, presso i quali le cerimonie nuziali, nel caso di un secondo matrimonio, consistono nel cacciare dalla donna lo spirito del morto (VAN HASSELT J. B., *Die Noeforezen*, nella *Zeitschrift für Ethnologie*, vol. VIII, 182-3). Questo concetto servi forse di fondamento alle penitenze e ai sacrifici pel marito estinto, che erano imposti anche in Europa, quando la vedova tornava a maritarsi (MANTEGAZZA P., *op. cit.*, vol. II, 49 e seg.). Singolare è il costume della Penisola della Gazzella (Nuova Bretagna), ove le parenti della moglie morta, quando il vedovo si rimarita, distruggono la sua casa, i suoi campi e tutte le cose sue (DANKS, *Journ. cit.*, XVIII, 292).

(1) *Arch. cit.*, pag. 475 e segg.

(2) CODRINGTON, *Journ. cit.*, XVIII, 308.

L' A. espone in seguito particolarmente le norme riguardanti il divorzio, che presentano le maggiori differenze nelle varie nazioni del mondo, presso alcune delle quali il matrimonio può essere sciolto a piacimento di ciascuno dei coniugi; mentre per altri popoli, anche fra quelli relativamente poco progrediti, è un vincolo, che cessa solamente con la morte. Entro questi estremi si trovano tutti i gradi intermedi. Finalmente si occupa delle formalità, che talora debbono accompagnare il divorzio, e della posizione dei figli dei coniugi divorziati.

Dopo il matrimonio l' A. dedica una parte notevole del libro ai diritti reali. Nelle popolazioni nelle quali l' organizzazione delle genti si è molto sviluppata, le famiglie hanno un patrimonio proprio, ricevuto dagli avi, e riguardato come appartenente alle future generazioni. Si compone di un complesso di beni mobili ed immobili, sovente amministrati dal capo di famiglia, che debbono servire per soddisfare i bisogni generali, per pagare il prezzo del sangue, le multe, ed altri debiti dei consorti. È inalienabile ed indivisibile, e si aumenta con gli acquisti di ciascuno dei membri della famiglia.

Con la decadenza dell' organizzazione delle genti si va sviluppando la proprietà individuale, ed allora ai privati si permette, prima, di costituirsi un peculio, del quale fa parte, originariamente, soltanto il bottino di guerra (peculio castrense), ed in seguito quanto una persona guadagna senza l' aiuto del patrimonio di famiglia. Finalmente tutti gli acquisti di una persona costituiscono il suo peculio, mentre i beni ereditati, come patrimonio di famiglia, sono ancora soggetti a speciali disposizioni. L' A. esamina particolarmente le differenti consuetudini che regolano le due qualità di beni, e le importanti conseguenze che ne derivano, specialmente nello stadio di transizione fra il periodo materno e il paterno (1).

(1) Ai fatti citati dall' A. sono da aggiungere le consuetudini degli indigeni delle isole settentrionali delle Nuove Ebridi descritte dal Codrington (*Trans. and Proceed. R. Soc. Victoria*, XVI, 120-1; *Journ. cit.*, XVIII, 311-3). Il suolo coltivato appartiene in gran parte alle famiglie, e l' individuo può solamente godere durante la vita della porzione ereditata, la quale, quando viene a morire, passa necessariamente ai suoi eredi legittimi, cioè ai figli della sorella, o ai più prossimi parenti uterini. Una persona invece può disporre dei suoi acquisti a vantaggio dei figli. La regola vale generalmente per i mobili, che sono per lo più il prodotto della sua attività, ed anche per gli appezzamenti di terreno boschivo che avesse coltivato. Quanto ai campi di famiglia, la consuetudine consente ai figli il diritto di riscattarli dagli eredi legittimi, pagando una certa quantità di cose mobili, e il padre può stabilire, prima della morte, quanto i figli dovranno dare per redimere questi campi. Allora i figli metteranno il prezzo del riscatto sopra il cadavere paterno, da cui gli eredi lo ritireranno pubblicamente, e non vi saranno dispute. Tuttavia sorgono spesso discussioni e contestazioni fra i figli di un uomo, e i suoi eredi legittimi, intorno alla vera qualità di un campo, che col tempo si è dimenticata.

Mano mano che le genti sono andate perdendo d'importanza, si sono introdotte anche notevoli modificazioni ai principî dell'inalienabilità e dell'indivisibilità dei beni famigliari, o permettendone l'alienazione e la divisione sotto certe condizioni, e col consenso di tutti gli interessati, o limitando l'applicazione di queste regole ai soli immobili. Finalmente si trova riconosciuto il diritto ai membri della famiglia di domandarne la divisione alla morte del capo di casa, e di rado durante la sua vita.

Esposte sommariamente le norme che regolano il patrimonio di famiglia, l'A. si occupa specialmente della proprietà della terra. Nell'organizzazione delle genti, il suolo, o appartiene alle aggregazioni più estese di parenti, o alle famiglie più ristrette, o, nel periodo di decadenza, agli individui. Presso popolazioni nomadi, che vivono di caccia o di pastorizia, i maggiori gruppi di parenti, o le loro confederazioni, hanno un territorio ben definito, nel quale cacciano, o fanno pascolare il bestiame. L'Howitt riferisce dei Negri dell'Australia, che ciascuna tribù, come un tutto, occupa un certo spazio definito di paese, che forma il suo territorio da cacciare e da raccogliere il cibo, e lo reclama esclusivamente per sè, non riconoscendo il diritto di goderne in qualsiasi altra tribù, o in altri individui, salvo che vi si trovino dentro come visitatori (1). Anche nei popoli sedentari il suolo, almeno in parte, cioè il bosco, i pascoli, le coste, ecc., appartengono in comune alla tribù, o ai maggiori gruppi di parenti, mentre i terreni coltivati sono proprietà famigliare o individuale. I diritti della comunità, delle sue frazioni, delle famiglie e degli individui sul suolo si limitano e si intrecciano in vari modi, e in differenti gradi, dando origine a sistemi molto complicati, strettamente dipendenti dall'organizzazione sociale. In genere l'acquisto di diritti sul suolo comune per parte delle famiglie o di altri gruppi, lo sottrae parzialmente al godimento della tribù, ma i membri di questa, entro certi limiti, seguitano ancora a goderne, e specialmente possono cacciarvi e raccogliervi legna (2).

(1) *Trans. R. Soc. Victoria*, pag. 101.

(2) Confr. FISON L., *Land-Tenure in Fiji*, nel *Journ. cit.*, X, 332 e segg. In alcuni distretti delle Isole Figi il terreno boschivo (*veikau*) rimane in comune a tutti i villaggi della comunità, i cui membri hanno il diritto di abbattere gli alberi per le costruzioni, e per altri scopi. Ogni villaggio (*korō*), invece, ha un territorio speciale per la coltivazione, determinato da confini conosciuti a tutti. Ma in qualche luogo, sopra i terreni di un villaggio che non sieno in uso, gli altri villaggi della comunità conservano alcuni diritti, potendo qualsiasi membro tagliarvi l'erba e le canne, e appropriarsi le piante che vi crescono sopra allo stato selvaggio. Non potrebbe invece rimuovere le zolle, nè prendere quanto si trova sotto il terreno.

La proprietà familiare, o individuale, in mezzo al territorio comune, ha origine soltanto dalla coltivazione. Generalmente si ammette, che il privato, o una famiglia, possa coltivare sotto certe condizioni un appezzamento di terreno comune, e, finchè lo coltiva, possa ritenerne il possesso ad esclusione di qualsiasi altra persona, e goderne. L'A. esamina particolarmente i diritti riconosciuti al coltivatore sul suolo da lui coltivato, che variano in modo notevolissimo presso le differenti popolazioni, anche rispetto alla durata (1).

Nell'organizzazione delle genti è molto comunemente riconosciuto il principio, che la proprietà della terra è inalienabile. Quando nel periodo di decadenza se ne ammette l'alienazione, si manifesta ancora talvolta un ultimo effetto della primitiva comproprietà nel diritto di prelazione, che hanno i membri di famiglia, gli eredi e i confinanti nella vendita di un appezzamento di terreno.

L'A. chiude questa parte del trattato con lo studio di un sistema speciale di proprietà immobiliare, vigente nei paesi, ove grandi aggregazioni di parenti vivono in una comunione indivisa di beni. Questi, o coltivano uniti le loro terre, dividendo il prodotto fra le famiglie, o alcuni appezzamenti dei campi comuni sono distribuiti a turno per la coltivazione fra i gruppi minori di parenti.

L'A. si occupa in seguito dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, che dipendono sostanzialmente dai caratteri del matrimonio e dalla costituzione della famiglia. Tratta quindi dei diritti di un coniuge sui beni dell'altro, dopo lo scioglimento del matrimonio, o per morte di uno di essi, o per divorzio. In tal guisa si trova naturalmente condotto a parlare della successione ereditaria, di cui si era occupato lungamente e bene nelle sue opere precedenti (2). In questo capitolo si limita quasi

(1) Sovente il suolo ritorna alla comunità quando cessa la coltivazione, o almeno quando le tracce della coltivazione sono sparite. Tuttavia nella prima ipotesi si riconosce al coltivatore un diritto sopra gli alberi da lui piantati, anche nel caso, in cui il campo abbandonato fosse coltivato da un terzo. Per l'Isola Woodlark o Mujû è riferito, che vi è riconosciuto e rispettato un certo diritto di proprietà. Chi ha piantato una volta in un terreno, quantunque lo lasci da poi, come avviene per necessità, non potendo esso rendere per la sterilità più d'un raccolto ogni otto o dieci anni, tuttavia le piante, che vi restano abbandonate, gli appartengono ancora, benchè un altro possa esservi subentrato nella coltura (CURTI, § XIX, pag. 41-2; confr. per altre isole della Melanesia, CODRINGTON e FISON, *Trans. and. Proceed. R. Soc. Victoria*, XVI, 120-1: *Journ. cit.*, XVIII, 312). L'argomento in generale fu trattato da HYDE CLARKE, *The Right of Property in Trees on the Land of another, as an Ancient Institution*, nel *Journ. cit.*, XIX, 199, e dal POST, *Afrik. Jurispr.*, II, 167, 171-2.

(2) POST, *Einleitung*, 68: *Ursprung*, 80: *Geschlechtsgenossenschaft*, 147: *Anfänge*, 134: *Bausteine*, II, 172, 241: *Grundlagen*, 278: *Afrik. Jurispr.*, II, 1.

esclusivamente a riassumere alcuni principî generali, e ad esaminare i diritti del coniuge superstite sull'eredità del coniuge morto, ma l'esposizione in qualche parte è riuscita alquanto oscura e confusa, probabilmente pel carattere stesso della materia, complicatissima, e tanto dipendente dagli ordinamenti della famiglia e della proprietà, da non potersi chiaramente comprendere, quando non sia trattata in stretta connessione con quelli.

Generale presso i popoli poco progrediti è il costume di distruggere parzialmente, o per intero, le proprietà e gli oggetti lasciati dal morto, o di seppellirli col suo cadavere. Nel periodo delle genti la successione nei beni si collega col passaggio della dignità di capo di famiglia da una persona all'altra. Chiunque sostituisce il capo nei diritti e nei doveri verso i membri della famiglia, acquista anche il diritto di amministrare il patrimonio familiare, e, come nuovo capo, deve pagare i debiti e mantenere quei che fanno parte della casa. Del territorio di Acra, sulla costa della Guinea, Monrad riferisce che, quando il padre è morto, il fratello per ordine di età gli succede nella dignità di capo di famiglia, ed eredita eziandio una specie di diritto, non solamente sopra tutte le cose, ma ancora sulle persone, sulle donne, sui fanciulli e sugli schiavi della famiglia (1).

I principî che regolano la capacità a succedere, e l'ordine della successione, variano notevolmente secondo il diverso sistema di parentela, secondo la costituzione della famiglia e il carattere della successione ereditaria, ma l'A. se ne occupa qui solamente in quanto riguardano i diritti ereditari delle donne. Se il matriarcato assume le forme di ginecrazia, solamente le figlie succedono nell'eredità, con esclusione dei maschi. Più comunemente però le donne sono ritenute incapaci a succedere, e l'erede, in conseguenza della potestà che acquista sopra le medesime, è obbligato ad assisterle e a mantenerle. Presso i Colhs dell'India, dopo la morte del padre, l'eredità è divisa fra i figli in parti eguali. Ma prima che il figlio minore raggiunga la maggiore età, vivono tutti insieme come una sola famiglia. Le sorelle sono ripartite, nella divisione tra i fratelli, nello stesso modo dei bovi, delle vacche, delle capre, ecc.. Se una persona ha tre figli, tre figlie, e trenta capi di bestiame bovino, ciascun figlio acquista dieci bovi e una sorella. Se vi è una sola figlia, i fratelli aspettano che si sia maritata, e si dividono in parti eguali il prezzo (*pan*) ottenuto dalla cessione di lei.

Ma la regola dell'incapacità delle donne a succedere, col decadere del patriarcato, si va modificando a vantaggio delle medesime, le quali

(1) Post, *Afrik. Jurispr.*, II, 1.

sono talora chiamate all' eredità, quando non esistono affatto parenti maschi, o almeno di un certo grado; altre volte sono escluse dalla successione dei beni immobili, mentre i mobili si dividono fra i parenti maschi e femmine, o queste hanno diritto solamente alla dote. Finalmente le donne sono riconosciute capaci a succedere come gli uomini, ma di rado ereditano una quota eguale.

L' A., dopo avere esposto i principî generali che regolano le successioni, entra ad esaminare le conseguenze patrimoniali della morte di un coniuge pel coniuge superstite, trattando in due paragrafi distinti dei diritti della moglie sull' eredità del marito premorto, e del marito sul patrimonio lasciato dalla moglie. Finalmente si occupa degli effetti del divorzio sopra i rapporti patrimoniali dei coniugi. Sono molto differenti presso i popoli del mondo, e dipendono in generale dal regime dei beni durante il matrimonio. Frequentemente si trova riconosciuta la regola, che il coniuge, il quale divorziò senza giusti motivi, o fu causa del divorzio, riceva danni patrimoniali, perdendo per lo più, a vantaggio dell' altro, qualsiasi diritto sopra gli acquisti fatti durante il matrimonio, o pagando talora un' ammenda. Se il marito n' è responsabile, comunemente, non può esigere dai parenti della moglie la restituzione del prezzo pagato per lei, che gli sarebbe invece dovuto, se la responsabilità del divorzio spettasse alla moglie.

È deplorabile che l' A. restringa in un solo capitolo, relativamente breve, l' argomento difficile ed importantissimo delle relazioni domestiche, riassumendo in gran parte i risultati dei suoi lavori precedenti, senza riprodurre i fatti sui quali si fondano le induzioni, e facendo appena menzione delle interessanti questioni che vi si collegano.

Tanto i maggiori, quanto i minori gruppi di famiglia stanno comunemente sotto la potestà di un capo, il quale acquista la sua posizione, o per tacito riconoscimento degli altri membri, o per elezione, o per eredità. Nella famiglia materna il capo è un parente uterino maschio, ordinariamente lo zio materno, mentre nel patriarcato è il padre, o uno dei prossimi agnati. Nelle popolazioni in cui prevale un sistema misto di parentela, vi è un ordine determinato, con cui si trasmettono le funzioni di capo fra i parenti della linea materna e paterna, ovvero i diritti e i doveri del capo sono divisi fra i parenti uterini e i consanguinei. Presso i Barea e i Cunama della Nubia superiore, lo zio materno può disporre della vita e della libertà dei figli della sorella; questi però acquistano pel padre, e, salvo i lattanti, rimangono presso di lui, nel caso di divorzio (1). Ma le diverse popolazioni della terra, intorno a questo

(1) Post, *Afr. Jurispr.*, I, 30-1.

argomento, hanno consuetudini molto differenti. In genere, se la famiglia materna assume la forma di ginecocrazia, la madre ne è a capo, mentre nel patriarcato spetta al padre la potestà sopra i membri della casa.

L'A. accenna qui appena all'interessante questione dell'origine e del fondamento della potestà paterna, ma nel libro si trovano qua e là degli elementi, che possono indicare la via da tenere per risolverla. Il padre, nell'organizzazione delle genti, non è come il nostro padre, la cui posizione deriva dalla paternità fisica, ma riveste la dignità di capo della gente. A questo proposito, sono importanti le ricerche dello Starcke e i fatti da lui citati, in cui il costume permette alla donna di coabitare con un terzo, e talora allo scopo di averne figli, i quali appartengono alla famiglia del marito, che si comporta verso loro come se fossero propri figli (1). Una specie di patria potestà rudimentale si trova presso i Dieri dell'Australia, ove esiste il matrimonio di gruppo: i figli di una donna hanno per proprio padre (*apiri murla* o *apiri mutlu*) l'uomo col quale essa ordinariamente convive, e a cui fu data in sposa, o dal padre, o dal capo della tribù, o dal gran consiglio, mentre gli altri mariti accessori sono i loro *apiri waka*, piccoli padri. L'*apiri murla* ha il diritto di fidanzare le figlie, diritto che è comunemente uno di quelli compresi nella potestà del capo di famiglia. Malgrado ciò, la donna Dieri dice di ignorare chi sia il padre de' suoi figli, e raramente ammette che sia un uomo solo (2).

L'A. considera in seguito quali siano le persone sottoposte alla potestà del capo di casa, fermando specialmente l'attenzione sulla tutela perpetua delle donne, e sulla origine della tutela speciale pei minori. Finalmente esamina i diritti e i doveri, facenti parte di tale potestà, avvertendo che notevolissime differenze esistono fra le varie popolazioni del mondo. I diritti del capo di famiglia sulle persone dei suoi sottoposti si manifestano specialmente in questo, che può ucciderli, mutilarli, venderli, impegnarli, fidanzarli, mentre i doveri si riferiscono al mantenimento, alla rappresentanza di fronte ai terzi, all'esercizio della vendetta privata, e al pagamento dei debiti. Ma la dignità di capo non ha raggiunto un così elevato sviluppo da comprendere tante attribuzioni presso tutti i popoli, nei quali è in vigore l'ordinamento delle genti. Sovente la sua potestà è limitata dai diritti degli altri membri della fa-

(1) STARCKE C. N., *The primitive Family in its origin and development*, Londra, 1889, sez. III, cap. I, pag. 121 e seg.; v. p. l'A., pag. 208-9, 340-1 e BERNHÖFT, *Z. f. vergleich. Rechtswiss.*, IX, 20, 32 e 40.

(2) HOWITT, *Ann. Rep. cit.*, pag. 812 e seg.; *Journ. cit.*, XX, 55.

miglia, o da altri poteri sociali. Anche quando il capo di casa teoricamente ha i più estesi diritti sopra i suoi, il costume li restringe nella pratica, finchè col progresso dell'organizzazione di Stato sono anche giuridicamente limitati.

L' A. non fa menzione affatto dei modi con cui cessa la potestà del capo di casa, dei quali si è occupato in altri suoi libri precedenti (1), ove ricorda la maggiore età o il matrimonio dei sottoposti, la deposizione o l'abbandono per parte dei suoi. Notevole è la consuetudine dei Basuto dell'Africa meridionale, per la quale il primogenito sostituisce il padre, mentre questi è vivente, ed ha riscontro nell'istituto giuridico dell'*Inkyotum* del Giappone (2).

La condizione dei coniugi è diversa, secondo il sistema prevalente di parentela, e dipende specialmente dalla forma di residenza dopo il matrimonio, e dai loro rapporti giuridici con la famiglia di origine. L' A. si è occupato in altra parte di queste due ultime ricerche. Sotto il titolo delle relazioni domestiche, si limita ad esaminare la condizione giuridica della donna, ma in nessuna parte del libro tratta particolarmente della posizione del marito nella famiglia materna (3).

La condizione della donna è molto differente presso i diversi popoli della terra. Talora è la schiava del marito, talora invece è la sua compagna, ed ha eguali diritti dell'uomo anche nell'amministrazione della cosa pubblica; raramente occupa una posizione preponderante nella società coniugale. La donna si trova nella condizione più bassa, ove è in vigore il matrimonio per ratto, o per compra; ha invece la più elevata posizione, ove la famiglia materna si è sviluppata in ginecrazia. Presso alcune popolazioni, la moglie conserva di fronte al marito la protezione della propria gente, alla quale, nel caso di sevizie e di maltrattamenti, questo è obbligato di pagare un'ammenda. Nelle Isole Marianne, o dei Ladrone, se il marito non è abbastanza sottomesso o cortese con la moglie, essa l'abbandona, e ritorna a' suoi genitori, i quali tosto devastano pienamente i campi di lui, la casa, e quanto egli possiede. Per tale motivo molti uomini non si ammogliano.

L'infanticidio s'incontra comunemente nelle popolazioni meno sviluppate, ove la vita del neonato si fa dipendere dall'interesse della famiglia. Il padre, o ambedue i genitori, possono a scelta ucciderlo, o farlo

(1) POST, *Afrik. Jurispr.*, I, 54 e seg.

(2) POST, *Ausland*, pag. 450-1.

(3) Confr. LIPPERT F., *Geschichte der Familie*, Stuttgart, 1889, pag. 30 e seg.; GIRAUD-TEULON A., *Les origines du mariage et de la famille*, Ginevra-Parigi, 1884, XII, 260.

vivere. Presso i Cocamas, ed altre tribù dell' Alto Amazzone, quando un bambino nasce, il padre e la madre deliberano se debbano lasciarlo vivere, per avere alla loro morte chi li pianga, o se debbano farlo morire, per non sopraccaricare la famiglia. Ove preferiscano quest'ultimo partito, lo seppelliscono vivo. Tuttavia, l'uno dei due può sottrarre dalla morte l'innocente creatura, ed allora si alleva, e si ama teneramente (1). L'infanticidio si pratica specialmente sui bambini illegittimi, sopra uno o ambedue i gemelli, sopra i male conformati, e sopra i figli che nascono, dopochè la famiglia si ritiene abbastanza numerosa. « La terribile sorte della terza figlia, scrive il Salvado intorno agli Australiani occidentali, è di essere uccisa dalla madre; ed adducono per ragione che non conviene moltiplicare in donne, e se il parto le fu difficile, o la ragazzina assai inquieta, uccidono anche la seconda (2) ». L'infanticidio e l'aborto erano comunemente praticati dalle donne di Mota nelle Isole Banks, ed avevano per motivi, o l'odio contro il marito per qualche torto ricevuto, o il timore che questi ritenesse il figlio nato avanti tempo, o il desiderio di comparire giovani e di evitare noje (3). Si uccidono le femmine più spesso dei maschi. Vi hanno però eccezioni, fra cui dobbiamo comprendere gli abitanti di Mota, che uccidono i maschi a preferenza delle femmine, le quali continuano la famiglia, essendo qui in vigore un sistema misto di parentela con prevalenza del materno (4). Presso molti popoli però, non è più permessa l'uccisione del neonato, quando ha preso nutrimento, ed è vissuto per un certo tempo.

I parti anomali danno origine a speciali costumi e principî di diritto, che sono con cura riassunti dall' A.. La nascita di gemelli talora è considerata come una speciale fortuna, e si festeggia il lieto avvenimento; altre volte è riguardata come un'infelicità pei genitori, ed anche come una vergogna per la madre, e richiede sacrificî di espiazione (5). I figli male conformati e i mostri, essendo attribuiti all'influenza dei cattivi

(1) SOBREVIELA MANUEL e NARCISO Y BARCELO, *Voyages au Pérou, faits dans les années 1791 à 1794*, Parigi, 1809, pag. 167.

(2) SALVADO R., *Memorie storiche dell'Australia*, Roma, 1851, pag. 310-1.

(3) CODRINGTON e FISON, *Trans. and Proceed. R. Soc. Victoria*, XVI, 125-6.

(4) Confr. pure: FISQW e HOWITT, *Kamil. and Kurnai*, pag. 134 e seg., 171 e seg., 190, 357 e seg.

(5) Confr. *Afrik. Jurispr.*, I, 281 e seg.. Nella Penisola della Gazzella (Nuova Bretagna), se i gemelli sono maschio e femmina, si mettono a morte, perchè, essendo della medesima classe e di sesso diverso, si ritiene, che abbiano avuto nell'utero materno tale intimità di relazioni da costituire una violazione della legge sul matrimonio delle classi (DANKS, *Journ. cit.*, XVIII, 292).

spiriti, spesso sono maltrattati, ed anche uccisi, mentre in altre popolazioni si riguardano con timore superstizioso, e si rispettano. Se la madre muore nel parto, o durante l'allattamento, il bambino è seppellito con lei non solo in Australia, ma anche presso gli Zapparos del Napo (Alto Amazzone) e presso i Lules del Chaco (1).

L'A. non si occupa in questo libro della condizione giuridica dei figli illegittimi (2). Sovente sono uccisi. In alcune popolazioni dell'Africa godono invece degli stessi diritti dei figli legittimi. Altre volte, durante il patriarcato, benchè sieno lasciati vivere, pure, non appartenendo, nè ad alcuna famiglia, nè ad alcuna gente, hanno una capacità giuridica molto limitata, e in alcuni distretti delle Isole Figi formano una classe sottoposta della popolazione. Nel distretto di Bau, il bastardo (*kaisi*) non è membro della gente, sebbene vi stia unito. I figli di un *kaisi* sono *kaisi* per sempre: sono *tamata tawavakayalo*, uomini senza anime. Non hanno antenati, e perciò non hanno divinità protettrici; non spetta loro alcuna parte dei beni, nè di questa, nè della vita futura. Abitano speciali villaggi, e sono *vakatau ni were*, coltivatori, ma non comunisti, simili ai *taukei*. Non appartengono loro, nè i campi che coltivano, nè la terra su cui abitano. Sono servi per eredità, *adscripti glebae*, il cui ufficio è di procurare cibo pei padroni. Se i loro signori li opprimono, non hanno difesa. In tempo di pace debbono lavorare a loro vantaggio, e in tempo di guerra debbono combattere per loro fino alla morte. Non possono vendicarsi dell'ingiurie, domandando riparazione all'offensore (3).

Nei codici morali delle varie popolazioni esistono regole sostanzialmente diverse sul modo di trattare i vecchi, ai quali si deve talora il più profondo rispetto, e si concede un'alta influenza sociale, anche

(1) SIMSON A., *Notes on the Zapparos*, nel *Journ. cit.*, VII, 507; WAITZ, *Anthropologie der Naturvölker*, III, 480.

(2) Confr. *Grundlagen*, 175-8; *Afrik. Jurispr.*, I, 288 e seg.

(3) Sembra che si sieno ricercati tutti gli espedienti e le risorse del linguaggio per trovare termini da applicare ai bastardi. Sono *luve ni sala* (figli della strada), *luve ni mbutako* (figli del furto), *ngone sa senga na tamandra* (figli che non hanno avuto mai un padre). Questi termini sono tollerabilmente decenti, ma altri, come *kaisi*, *kaimoro*, *luve ni qala* sono intraducibili, a causa della loro sozzura. È sufficiente dire, che ciascuno di questi è la negazione della generazione legittima. Anche nel caso di ratto improprio (che occorre sovente), sebbene l'offesa possa essere perdonata, e i coniugi riconosciuti come marito e moglie, tuttavia, se un figlio di tale matrimonio si mettesse troppo in vista, dai vecchi gli sarebbe rinfacciata la sua nascita. Un tale fanciullo non è riguardato come bastardo, ma vi è una macchia sulla sua nascita, che basta a conservarlo umile in presenza degli altri membri della comunità. (FISON, *Journ. cit.*, X, 340-3).

quando sono divenuti incapaci al lavoro, mentre in altre nazioni il costume ne autorizza l'abbandono, o l'uccisione. L'A. esamina a lungo le differenti norme che sono in vigore sopra questo argomento, e conclude che il disprezzo per l'età senile deriva dal fare dipendere il valore sociale di una persona dalla pienezza delle sue forze fisiche, mentre la vecchiezza è tenuta in alto onore, ove l'esperienza è più considerata della forza fisica. Tuttavia ammette che, nello spiegare il motivo di queste differenze fra i vari popoli, debba attribuirsi particolare importanza ai loro caratteri speciali. Il Tylor invece nota, che nella vita nomade l'abbandono, o l'uccisione dei vecchi, i quali non possono più seguire la tribù nelle sue escursioni, deve essersi imposto come una necessità. Presso nazioni sedentarie e dedite all'agricoltura, ed anche in Europa, si sarebbe mantenuto a lungo il costume, in parte con lo scopo umanitario di mettere fine alle loro sofferenze, e in parte come una sopravvivenza di condizioni di vita più difficili e più selvagge (1).

L'ultimo capitolo del libro è dedicato alle relazioni sessuali fuori di matrimonio. L'A. esamina a lungo le differenti norme che regolano i rapporti fra persone di sesso differente, non maritate. Alcune volte si concede loro la più ampia libertà, anche presso popolazioni che esigono dalla moglie la più stretta fedeltà al marito. Altre volte invece la verginità della donna è altamente pregiata, e costituisce una condizione indispensabile pel matrimonio. In quest'ultimo caso la seduzione è un'offesa alla potestà, che il capo di casa ha sulla sedotta, la quale pel suo fallo è punita dai membri della sua famiglia, mentre contro il seduttore sorge il diritto alla vendetta del sangue. Ma, comunemente, l'inimicizia si compone, se questi paga agli offesi un'ammenda, rappresentante il prezzo della fanciulla, che allora gli è data in sposa. Talora anzi il matrimonio si considera come un dovere.

Nelle popolazioni meno progredite raramente si ammette che il marito sia obbligato alla fedeltà coniugale. Dei Curnai del Gippsland l'Howitt scrive che il marito esigeva stretta fedeltà dalla moglie, ma che non riconosceva un'obbligazione corrispondente da parte sua. Gl'indigeni, per spiegare il costume, dicevano, che l'uomo può fare quello che gli piace (2). L'adulterio della moglie invece si considera come un'offesa alla potestà maritale, e, nell'organizzazione delle genti, fa sorgere il diritto nel marito di punire l'adultera, e di vendicarsi del seduttore. L'A. svolge a lungo tale argomento, enumerando i fatti che costituiscono

(1) TYLOR E., *Anthropology*, Londra 1881, pag. 410.

(2) FISON e HOWITT, *Kamil, and Kurnai*, pag. 205.

l'adulterio, ed esaminando i limiti imposti dalla consuetudine, e più tardi dai poteri dello Stato, all'esercizio dei diritti di punizione e di vendetta, spettanti al marito.

Spesso il costume riconosce nel capo di casa la facoltà di prostituire le donne a lui sottoposte, mogli o figlie, o autorizza la moglie a violare in certe occasioni, e sotto certe condizioni, la fedeltà coniugale. Nell'ordinamento delle genti, per l'importanza che si attribuisce alla conservazione della famiglia, si permette ad un uomo di prendere una seconda moglie, se la prima è sterile. Quando invece il marito è impotente, può farsi sostituire da un terzo, per lo più da un fratello, o da un altro prossimo parente. A ciò nel vecchio diritto indiano si provvedeva con uno speciale istituto giuridico, il Niyoga. Altre volte, pel semplice scopo di avere una nobile discendenza, i mariti possono favorire le relazioni sessuali delle loro mogli coi terzi. A tale costume forse si lega l'*Jus primae noctis*, che tanto comunemente è ammesso presso le popolazioni del mondo.

Ma le più importanti deroghe alla fedeltà coniugale, autorizzate o imposte dalla consuetudine, consistono nell'uso, che permette alle mogli di avere amanti legali, e nell'altro, pel quale le spose possono, o debbono, essere prestate agli ospiti per un certo tempo. Presso molte tribù dell'Australia si trova l'obbligo di scambiarsi le mogli fra i membri di determinati gruppi sociali in certe festività, o per evitare malattie o infortuni. Molto più esteso, e comune alle differenti razze umane, è il costume, pel quale le spose devono coabitare cogli invitati alle nozze, prima che con lo sposo.

L'A. in questo capitolo classifica accuratamente tali usi, e ne esamina la distribuzione geografica, ma in altra parte del libro ne aveva già fatto menzione, in quanto modificano le forme di matrimonio. Infatti a pag. 61 considera come poliandriche le unioni matrimoniali, con le quali l'uno o l'altro dei precedenti costumi coesiste, e a pag. 66 tratta della poliginia condizionale, cioè permessa solamente nel caso di sterilità della donna. Probabilmente il germe gettato dall'A. avrà in avvenire un ampio sviluppo, e forse, per una più esatta classificazione delle relazioni sessuali regolari, si troverà necessario di aggiungere altre forme intermedie fra quelle comunemente conosciute.

Il Lubbock, il Giraud-Teulon, il Bernhöft ed altri scrittori (1)

(1) LUBBOCK J., *L'origine dell'incivilimento*, trad. ital., Torino, 1875, pag. 502; GIRAUD-TEULON, *op. cit.*, cap. I, pag. 1; BERNHÖFT, *Z. f. vergleich. Rechtswiss.*, IX, 39-40.

hanno trattato specialmente delle relazioni sessuali fuori di matrimonio, considerandole in rapporto con uno stato primitivo di eterismo, o con il matrimonio per gruppo, di cui sarebbero una sopravvivenza. Anche l'A., in altri lavori, si è occupato di tale importante indagine (1). Qui, a tale proposito, si limita a ricordare, che presso molte popolazioni del mondo sembra veramente prevalere un'idea originaria, per la quale il matrimonio fra due persone determinate si ritiene una colpa, che richiede un'espiazione, considerandosi le donne come proprietà comune di un determinato gruppo. Anche sopra tale importante argomento gli studi dell'Howitt e del Fison intorno alle tribù Australiane hanno gettato una nuova luce, e, benchè finora sieno poco conosciuti, tuttavia non vi è dubbio, che i risultati delle loro osservazioni saranno il punto di partenza e il fondamento delle future ricerche.
